



**COMUNE DI GERRE DE' CAPRIOLI**  
(Provincia di Cremona)

**REGOLAMENTO**  
**PER L'UTILIZZO DEI POSTI DI ORMEGGIO**  
**PRESSO L'ATTRACCO FLUVIALE COMUNALE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 29.11.2016

**INDICE**

- Art. 1 - Disposizioni generali
- Art. 2 - Condizioni per le assegnazioni
- Art. 3 - Durata della concessione del diritto di ormeggio
- Art. 4 - Sostituzione dell'unità di navigazione
- Art. 5 - Rinuncia e revoca
- Art. 6 - Targhe o Titolo di proprietà
- Art. 7 - Ormeggio
- Art. 8 - Regole di circolazione
- Art. 9 - Manutenzioni
- Art. 10 - Spazio occupato
- Art. 11 - Criteri di assegnazione
- Art. 12 - Tariffe
- Art. 13 - Esclusioni
- Art. 14 - Divieti
- Art. 15 - Responsabilità
- Art. 16 - Sorveglianze
- Art. 17 - Inagibilità dell'attracco
- Art. 18 - Sanzioni amministrative
- Art. 19 - Norme di rinvio

**Art. 1**  
**(Disposizioni generali)**

Le disposizioni contenute nel presente regolamento costituiscono regole di validità generale e d'immediata applicazione per l'utilizzo corretto dei posti di ormeggio dell'attracco fluviale comunale; a esse dovranno pienamente conformarsi tutti gli assegnatari e gli utilizzatori.

Ulteriori disposizioni potranno essere inserite nelle singole concessioni di ormeggi di imbarcazioni rilasciate dal Comune.

**Art. 2**  
**(Condizioni per le assegnazioni)**

Il diritto d'uso dei posti d'ormeggio disponibili è concesso a singole persone fisiche, cittadini comunitari e/o stranieri, che sono proprietari di natanti, da attraccare, e a operatori turistici e operatori del settore anche non proprietari di natanti. Per l'assegnazione è necessario dimostrare che il natante sia in buono stato d'uso e di conservazione (fotografie).

La durata della concessione del diritto d'ormeggio sarà determinata dalla Giunta Comunale, come indicato all'art.3 del presente regolamento.

Il titolare non può cedere la concessione del diritto d'uso a terzi e neppure compiere la sub-concessione.

Previa dimostrazione di atto di vendita dell'imbarcazione è consentita la voltura della concessione al nuovo proprietario restando invariata la scadenza naturale della concessione stessa; il subentrante deve avere tutti i requisiti soggettivi e oggettivi di cui al presente regolamento e deve consegnare al Comune di Gerre de' Caprioli tutta la documentazione prevista e quella che gli sarà richiesta.

**Art. 3**  
**(Durata della concessione del diritto di ormeggio)**

La durata della concessione del diritto di ormeggio è annuale o pluriennale come definito dalla Giunta Comunale con giusto atto deliberativo che determinerà anche le relative tariffe.

**Art. 4**  
**(Sostituzione)**

Eventuale sostituzione dell'unità di navigazione (imbarcazione) per la quale è stata rilasciata concessione di ormeggio è consentita a condizione che la nuova unità non superi i metri quadri occupati in precedenza e abbia caratteristiche simili (confronto schede tecniche imbarcazioni); in tal caso il concessionario deve, pena la decadenza della concessione, segnalare al Comune di Gerre de' Caprioli per iscritto entro SETTE giorni le caratteristiche della nuova unità di navigazione.

Nel caso in cui invece il concessionario intenda sostituire l'unità di navigazione con altra di dimensioni superiori a quelle indicate nella concessione originaria la stessa è cesserà a tutti gli effetti di legge. In tal caso l'interessato richiederà al Comune di Gerre de' Caprioli nuova concessione d'ormeggio, allegando la relativa documentazione e il Comune qualora ricorrano le condizioni rilascerà una nuova concessione d'ormeggio applicando la relativa tariffa. Nel pagamento della nuova tariffa sarà detratto l'importo già corrisposto per la precedente concessione.

**Art. 5**  
**(Rinuncia, revoca, decadenza)**

La rinuncia alla concessione annuale d'uso può essere presentata al Comune di Gerre de' Caprioli dal titolare in ogni momento ed ha efficacia al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno.

La rinuncia da diritto al rimborso del 50% del canone (ove presente) se fatta nell'arco del primo semestre mentre non da diritto ad alcun rimborso del canone se fatta dopo il primo semestre dalla data di rilascio del diritto d'uso.

Il Comune può revocare in ogni momento il diritto d'uso se il comportamento del concessionario è tale da compromettere il regolare esercizio del porto o se le caratteristiche del natante non corrispondono più a quelle dichiarate e rilevate al momento del rilascio della concessione d'uso (cattivo stato d'uso e manutenzione, diverse caratteristiche tecniche, non idoneo ormeggio ecc).

Nel caso di rinuncia o revoca del diritto d'uso, le scelte dei nuovi intestatari delle concessioni avverranno in base alle citate graduatorie annuali redatte dal Comune e approvate dal Responsabile del servizio.

La decadenza avviene nel caso del venir meno dei requisiti soggettivi e oggettivi.

**Art. 6**  
**(Targhe o Titolo di proprietà)**

Tutti i natanti ormeggiati all'attracco devono essere muniti delle relative targhette identificative riportanti i dati tecnici essenziali del natante in posizione ben visibile in modo da consentirne l'identificazione. Il Comune potrà indicare caratteristiche dimensionali e contenuti della targhetta d'identificazione e posizione di collocazione sul natante.

Il proprietario deve consegnare al Comune corretta documentazione o certificazione comprovante la proprietà dell'unità navale, in mancanza, dichiarazione sostitutiva di certificazione o atto notorio (autocertificazione).

**Art. 7**  
**(Ormeggio)**

Le imbarcazioni devono essere ormeggiate in modo ordinato ed esclusivamente al posto loro assegnato e contrassegnato, evitando nelle fasi di partenza e attracco di disturbare il movimento degli altri natanti.

Ogni natante dovrà essere protetto su ambedue i lati con parabordi, commisurati alla grandezza dell'imbarcazione.

L'attracco non è custodito. Il Comune pertanto non garantisce nessun servizio di sorveglianza agli assegnatari degli ormeggi, tranne quelli obbligatori imposti allo stesso dalla vigente normativa.

**Art.8**  
**(Regole di circolazione)**

Le imbarcazioni sono tenute ad osservare tutte le vigenti norme che regolano la circolazione dei natanti sul fiume Po. La percorribilità delle banchine e del pennello deve sempre essere consentita.

**Art. 9**  
**(Manutenzioni)**

Le manutenzioni ordinarie e straordinarie dell'attracco, del galleggiante, della passerella sono eseguite direttamente dal Comune o attraverso ditte incaricate dallo stesso.

I proprietari dei natanti provvedono alla regolare manutenzione delle loro imbarcazioni al fine di garantire un buono stato di conservazione. Essi sono tenuti a prestare giusta sorveglianza e a curare le imbarcazioni, in particolare durante i giorni di cattivo tempo e quando il livello del fiume Po tende a modificarsi sia in aumento sia in diminuzione (secca). In caso di piene certificate da AIPO il Comune potrà disporre con propria ordinanza e per comprovati motivi di sicurezza pubblica la rimozione obbligatoria dei natanti.

Per le imbarcazioni che si presentino in cattivo stato di manutenzione, abbandonate o affondate, sarà comunicata dal Comune ai titolari la decadenza della concessione e quindi saranno immediatamente rimosse dall'incarico del Comune con spese a carico dei concessionari inadempienti.

Per le imbarcazioni abbandonate, si procederà alla ricerca del proprietario e qualora tale ricerca effettuata dal corpo dei vigili urbani sia vana, le imbarcazioni saranno messe all'asta e il ricavato, decurtato delle somme dovute al Comune (per il mancato pagamento delle tariffe, per il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie e per le eventuali spese sostenute dal Comune) sarà messo a disposizione del proprietario qualora si presentasse, fatte sempre salve le prescrizioni di legge.

Sono considerate abbandonate tutte le imbarcazioni ormeggiate in porto da più di sei mesi dalla data di mancato rinnovo e/o di mancato pagamento della tariffa dovuta per l'ormeggio.

Danni o difetti agli impianti o alle imbarcazioni sono da segnalare immediatamente per iscritto al Comune che accerterà la situazione per l'adozione dei provvedimenti che il caso richiede.

#### **Art. 10 (Spazio occupato)**

Ai fini della certificazione tecnica dello spazio demaniale occupato dalle unità di navigazione al momento dell'assegnazione del posto fisso di stazionamento o ormeggio, è considerato il modulo d'ingombro dell'imbarcazione stessa intesa come superficie in metri quadrati del rettangolo ideale ottenuto dalla lunghezza massima per la larghezza massima dell'unità considerata.

#### **Art. 11 (Criteri di assegnazione)**

Nell'ambito dell'istruttoria per l'assegnazione dei posti d'ormeggio si dovranno adottare i seguenti criteri di priorità:

1. unità adibite al servizio pubblico di vigilanza e/o di soccorso appartenenti agli organi competenti;
2. unità adibite al servizio pubblico non di linea per il trasporto di persone e natanti adibiti al servizio pubblico di traino;
3. unità adibite alla pesca professionale con titolari muniti di giusta licenza;
4. altre unità.

Per quanto concerne i punti 39 e 49 saranno altresì assegnati con le seguenti priorità:

- a) residenti nel Comune di Gerre de' Caprioli proprietari di natanti;
- b) operatori turistici e operatori del settore anche non proprietari di natanti operanti nel Comune;
- c) non residenti proprietari e/o locatari nel Comune da più di tre mesi;
- d) tutti gli altri aventi diritto.

Le richieste dovranno pervenire presso il Comune di Gerre de' Caprioli che istruirà la pratica.

## **Art. 12 (Tariffe)**

Le tariffe saranno definite annualmente dalla Giunta Comunale con giusto atto deliberativo in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione o in qualsiasi altro momento dell'anno che la stessa riterrà necessario.

Potranno essere previste delle tariffe aggiuntive per i servizi a richiesta degli utenti che il Comune sarà in grado di fornire.

In caso di mancato aggiornamento annuale delle tariffe da parte della Giunta Comunale, troveranno applicazione le tariffe in vigore l'anno precedente.

La Giunta Comunale in sede di approvazione e/o aggiornamento della tariffa potrà prevedere riduzioni e/o agevolazioni a favori di particolari categorie d'utenti.

## **Art. 13 (Esclusioni)**

Non potranno ottenere l'autorizzazione all'ormeggio le unità di navigazione che abbiano caratteristiche tecniche e dimensionali tali da non essere rispondenti alla capacità ricettiva dell'attracco. All'uopo il responsabile incaricato dal Comune individuerà il numero degli ormeggi possibili con le loro rispettive dimensioni e definirà le caratteristiche tecniche dei natanti che potranno essere attraccati.

## **Art. 14 (Divieti)**

L'imbarcazione potrà essere ormeggiata solo nel posto assegnato.

Ogni utente del porto è tenuto a salvaguardare scrupolosamente la pulizia del fiume e dell'area di attracco.

Nei pressi dell'area di attracco è inoltre fatto divieto:

- di ormeggiare senza autorizzazione comunale, se non provvisoriamente
- di occupare abusivamente i posti di ormeggio assegnati
- di ostacolare la rotta, l'entrata e l'uscita dal porto e l'approdo delle unità di navigazione;
- di scaricare direttamente nel fiume i reflui delle toilette e/o lavelli e ogni altro tipo di rifiuto solido o liquido.
- di lasciare in sosta veicoli, carrelli, materiale e accessori vari fuori dagli spazi appositamente delimitati;
- di ormeggiare i natanti al di fuori del posto assegnato;
- di intralciare l'esecuzione di lavori pubblici o interventi a tutela della pubblica sicurezza.
- di fare interventi di riparazione, cambi d'olio e/o travasi di carburante che possano essere causa d'inquinamento delle acque e acustico;
- di pulire le imbarcazioni con detersivi e sostanze chimiche;
- di scaricare in acqua, sulle sponde, sulla struttura, residui di combustibile, di oli lubrificanti o di qualsiasi sostanza pericolosa o inquinante anche se diluita.

Prescrizioni e i divieti qui indicati saranno apposti su giusti cartelli in prossimità dei punti d'attracco dei natanti

Qualora siano accertate infrazioni per inosservanza ai divieti indicati si procederà all'applicazione di una sanzione nella misura indicata all'art. 18 e nei casi più gravi il Comune potrà revocare a suo insindacabile giudizio la concessione all'ormeggio. I motivi della revoca saranno comunicati all'interessato

### **Art. 15 (Responsabilità)**

L'attracco è incustodito. L'uso dell'attracco avviene a rischio proprio dell'utente e di chiunque altro.

Il proprietario dell'imbarcazione deve assicurarsi che l'imbarcazione sia ben ormeggiata e lo stesso è comunque responsabile degli eventuali danni che la stessa potrà causare, all'interno del porto, sia al manufatto sia agli altri natanti.

I proprietari che affidino il loro natante a terzi, sono responsabili personalmente e in solido per eventuali danni alle strutture portuali comunali e/o a terzi derivanti dall'uso e/o dalle modalità di ormeggio dell'imbarcazione.

Il Comune non si assume alcuna responsabilità in caso di avarie, incendi, furti, danni e/o manomissioni alle imbarcazioni, siano essi causati da persone, da animali o da eventi naturali.

I proprietari o titolari della concessione devono consegnare al Comune di Gerre de' Caprioli copia della polizza assicurativa RCT e RCD del natante, in corso di validità, per tutta la durata della concessione, nel rispetto dei minimi imposti dalla Comunità Europea.

### **Art. 16 (Sorveglianza)**

Il Comune, per il tramite gli ufficiali e agenti di polizia municipale o altri pubblici ufficiali, vigilerà sull'effettiva e costante osservanza delle condizioni generali fissate nel presente regolamento e nel singolo atto concessorio.

I proprietari dei natanti e/o gli utilizzatori degli stessi, su richiesta, devono esibire la documentazione comprovante la regolarità della posizione dell'imbarcazione.

### **Art. 17 (inagibilità)**

Il Comune potrà in qualsiasi momento dichiarare l'inagibilità del porto per mancanza di profondità d'acqua, per manutenzioni varie, per eventi naturali o eventi (manifestazioni) che interessino l'asta del fiume Po, in tal caso l'intestatario della concessione non potrà vantare alcuna pretesa o chiedere al Comune qualsiasi tipo di rimborso o indennità.

### **Art. 18 (Sanzioni amministrative)**

Agli assegnatari dei posti d'ormeggio e a chiunque non dovesse rispettare una o più delle disposizioni contenute nel presente regolamento, sarà inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 51,00 a un massimo di Euro 510,00, tenuto conto della gravità dell'infrazione commessa e di eventuale recidiva. Agli assegnatari dei posti d'ormeggio potrà essere applicata anche la sanzione della revoca della concessione stessa in caso di recidiva o di violazione al presente regolamento che comporti danni a persone e/o cose o danni ambientali.

In caso di mancato pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, nel termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della notifica del provvedimento sanzionatorio o in caso di recidive o d'infrazioni gravi, può essere applicata la revoca del diritto d'uso.

Prima di procedere all'applicazione della predetta sanzione amministrativa pecuniaria o alla revoca della concessione, sarà notificata all'interessato la contestazione dell'addebito,

L'interessato avrà 30 giorni per contro dedurre, decorsi i quali il responsabile del servizio, tenuto conto delle osservazioni e/o delle controdeduzioni presentate, adotterà il relativo provvedimento definitivo motivato, che sarà notificato all'interessato a mezzo raccomandata AR o via PEC.

Le violazioni saranno accertate dagli ufficiali e agenti di polizia municipale e altri pubblici ufficiali.

L'ammontare della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma precedente sarà aggiornata periodicamente dalla giunta comunale.

**Art. 19**  
**(Norme di rinvio)**

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, trova applicazione la normativa prevista dalla legge n. 689/1981 e s.m.i, e la normativa comunitaria, nazionale e/o regionale vigente in materia.